

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 2010²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005³ sulla lotta contro la tratta di esseri umani è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ Visto l'articolo 45 della Convenzione, all'atto della ratifica il Consiglio federale formula la seguente riserva:

La Svizzera si riserva il diritto di non applicare agli apolidi l'articolo 31 numero 1 lettera d.

Art. 2

La legge federale sulla protezione extraprocudurale dei testimoni è approvata nella versione qui annessa.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 2.

¹ RS 101
² FF 2011 I
³ RS ...; FF 2011 115

